



Provincia di Benevento

SETTORE 3 RISORSE IDRICHE E AMBIENTE

Servizio Gestione Integrata Risorse Idriche - Ecologia

DETERMINAZIONE N. 1628 DEL 04/08/2025

OGGETTO: REGOLAMENTO REGIONALE n. 12 del 12/11/2012 e s.m.i. – RINNOVO Licenza di Attingimento acque dal fiume TAMMARO, per uso IRRIGUO (colture di TABACCO) anno 2025 - Ditta ANTONINO ANTONIO, residente a Pago Veiano (BN) alla C.da Vallone n. 34.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la Delibera Presidenziale n. 203 del 10/07/2025 con la quale è stato rideterminato l'assetto organizzativo della Provincia di Benevento che individua e definisce la struttura fondamentale dell'Ente;
- il Decreto Presidenziale n. 133 del 15/07/2025 di conferimento dell'incarico di Dirigente del SETTORE 3 "RISORSE IDRICHE E AMBIENTE" all'Arch. Giuseppe D'ANGELO fino a scadenza del mandato presidenziale;
- la Determina Dirigenziale N. 1359 del 30/06/2025 con la quale, è stato prorogato al 31/07/2026 l'incarico di elevata qualificazione, correlata alla responsabilità del Servizio Gestione Integrata Risorse Idriche - Ecologia, alla dipendente ing. Rispoli Stefania, Funzionario Specialista in attività tecniche, ingegnere;
- la Legge n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii.;
- l'art. 56 del Testo Unico di leggi sulle acque ed impianti elettrici n. 1775 dell' 11/12/1933;
- l'art. 13 del D.P.R. del 15/01/1972 n. 6 e l'art. 90 del D.P.R. del 24/07/1997 n. 616;
- le Leggi Regionali n. 54 del 29/5/1980, n. 65 del 1/9/1991 e n. 16 del 20/3/1982;
- i D. Lgs. n. 275 del 12/7/1993 e n. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- le Delibere di G.P. n. 133 del 8/4/2002, n. 265 del 5/6/2002 e n. 100 del 25/2/2009;
- il Piano Tutela delle Acque della Regione Campania adottato con D.G.R. n. 1220 del 6/7/2007;
- il Regolamento Regionale n. 12/2012 e s.m.i. pubblicato sul B.U.R.C. n. 79 del 19/11/2012;

PREMESSO che:

- in data **17/07/2025**, acquisita al Prot. n. **18395**, è pervenuta richiesta da parte del Sig. **ANTONINO ANTONIO**, relativa alla licenza di attingimento per uso **IRRIGUO** da corpo idrico superficiale dal fiume **TAMMARO**, nel comune di **PAGO VEIANO** con punto di presa al **Foglio 1 P.IIa 162**;
- lo stesso Sig. **ANTONINO ANTONIO**, ha ottenuta la seconda Licenza di attingimento nell'anno 2024;
- l'art. 32, comma 2 del Regolamento Regionale n. 12/2012, prevede che le licenze di attingimento annuale, richieste dallo stesso utente, possono essere rilasciate per un massimo di cinque volte e pertanto, la presente Licenza è da configurarsi quale "terzo rilascio".

CONSTATATO che:

- l'art. 168 del Reg. CE n. 1308/2013, il D. Lgs. n. 102 del 27 maggio 2005 e il Decreto Ministeriale n. 94908

- del 26 febbraio 2021, regolano tra l'altro, gli obblighi in materia di coltivazione del tabacco;
- dal Fascicolo Aziendale 2025 Prot.: AGEA.CAA1697.2025.0001263 della ditta ANTONINO ANTONIO, risulta che le particelle elencate nella richiesta di attingimento, sono destinate a coltura di tabacco;

VISTA la relazione istruttoria a firma dell'istruttore e del Responsabile del Servizio con la quale si propone l'adozione del provvedimento di rilascio della Licenza n. 43/2025 (*terzo rilascio*) per attingimento d'acqua pubblica dal fiume TAMMARO, in agro del Comune di PAGO VEIANO (BN), con ubicazione catastale del punto di presa al Foglio 1 P.lla 162, ed in misura 1,2 litri al secondo;

DATO ATTO che:

- il funzionario istruttore ha rilevato che la documentazione presentata dalla ditta ANTONINO ANTONIO, risulta completa per il rilascio della licenza di attingimento, ai sensi dell'art. 32 Regolamento Regionale n. 12/2012 e con la proposizione del presente atto attesta che la parte in narrativa, i fatti e gli atti citati, stante gli atti d'ufficio, sono veri e fondati;
- non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

DETERMINA

- a) **di autorizzare**, condizionatamente a quanto previsto nell'allegato A alla presente Determinazione ed ai sensi della normativa citata in premessa, il rilascio della Licenza n. **43/2025** (*terzo rilascio*) per attingimento d'acqua pubblica dal fiume **TAMMARO**, in agro del Comune di **PAGO VEIANO** (BN), con ubicazione catastale del punto di presa al **Foglio 1 P.lla 162**, ed in misura 1,2 litri al secondo, per uso irriguo delle colture di **TABACCO**, a favore della Ditta **ANTONINO ANTONIO**;
- b) **di dare atto** che la licenza di attingimento è valida fino al **15/10/2025**, si intende rilasciata nei limiti della disponibilità dell'acqua e potrà essere sospesa o revocata in qualsiasi momento, con semplice comunicazione o diffida, ed inoltre, trattandosi di licenza per utilizzazione provvisoria di acque pubbliche, la ditta non acquisisce alcun diritto su di esse e in caso di revoca o di sospensione della licenza non potrà avanzare alcun reclamo né richiedere indennizzi di sorta;
- c) **di accordare** la licenza, salvi i diritti dei terzi, alle specifiche condizioni di cui all'allegato A, parte integrante del presente atto;
- d) **di dare atto**, altresì, che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;
- e) **di evidenziare** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrate e, pertanto, è immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- f) **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento, al fine di adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati stabiliti sia dalla legge 190/2012 e s.m.i. (Anticorruzione), sia dal Decreto Legislativo n.33 del 14/03/2013 (Trasparenza), sul sito dell'Ente e nella pagina Amministrazione Trasparente - Sez. Provvedimenti dei Dirigenti del sito istituzionale, come stabilito ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
- g) **di dare atto** che entro 60 giorni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale

Regionale delle acque, sulla base dell'art. 18 del T.U. 1775/33.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Ing. Stefania Rispoli)

IL DIRIGENTE

f.to (Arch. Giuseppe D'Angelo)

